

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA DI
VEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI NELLE AREE DI PERTINENZA DEI PRESIDI
OSPEDALIERI DELLA ASL N. 2 GALLURA**

**IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°___ DEL
___ DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GRATUITA DI SUOLO PUBBLICO PER
L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI IBRIDI ED
ELETTRICI NELLE AREE DI PERTINENZA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL N. 2
GALLURA.**

TRA

il Dott. Marcello Giuseppe Acciaro, nato a _____ il _____ il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale, dell'**Azienda Socio Sanitaria Locale n.2 della Gallura**, con sede in Olbia, via Bazzoni Sircana n. 2-2A Codice fiscale e Partita IVA 02891650901, in virtù di nomina conferita con DGR n. 51/35 del 30.12.2021, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti, domiciliato per la carica che riveste presso la sede della ASL n.2 Gallura, in questo atto quale **Concedente**,

E

Il Sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di _____ dell'Operatore Economico **On Electric Charge Mobility srl** con sede legale in _____ via _____ n.____, codice fiscale _____ in questo atto quale **Concessionario** individuato in esito all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse approvato con Deliberazione del Direttore Generale n°859 del 29.12.2023

di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

PREMESSO CHE

- la mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il "Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato sin dal 2011 nel rapporto dell'European Environment Agency TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" e aggiornato nel rapporto TERM 2022 "Decarbonising road transport — the role of vehicles, fuels and transport demand";

- il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM (2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale; Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
- la proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- l’assenza di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l’interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori; • La Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita con D. Lgs. 257/2016, stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti.
- la Direttiva 2014/94/UE stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- l’elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione, negli agglomerati urbani, dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico;
- **On Electric Charge Mobility srl** è in possesso di “garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili”. Il 100% dell’energia elettrica approvvigionata per la fornitura dei Siti nella sua titolarità, è certificata prodotta da impianti a fonte rinnovabile. L’elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387- Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
- le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente;

- le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Protocollo, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e, ancorché non materialmente allegati, la proposta progettuale e la polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di installazione e adeguata garanzia di responsabilità civile per gli eventuali danni causati a terzi.

2. OGGETTO

Con il presente Protocollo (di seguito, il "Protocollo"), le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici nell'ambito delle aree ospedaliere di ASL n°2 Gallura.

La ASL n° 2 concede all'Operatore Economico **On Electric Charge Mobility srl** come sopra costituito, che con la sottoscrizione del presente atto accetta incondizionatamente quanto ivi riportato, l'occupazione esclusiva e gratuita nelle aree di pertinenza dei Presidi Ospedalieri della ASL n°2 della Gallura, per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli ibridi ed elettrici mirata alla realizzazione di una rete di ricarica capillare nelle strutture dell'Amministrazione.

Le aree individuate dall' Amministrazione sono:

- Ospedale "Giovanni Paolo II" nel Comune di Olbia;
- Ospedale "Paolo Dettori" nel Comune di Tempio Pausania;
- Ospedale "Paolo Merlo" nel Comune di La Maddalena.

3. IMPEGNI DI ON ELECTRIC CHARGE MOBILITY SRL

On Electric Charge Mobility srl si impegna a propria cura e spese a:

- individuare le aree dedicate all'installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e ibridi, tra quelle indicate nell'allegato 1 dell'avviso, localizzandone la posizione con opportuna planimetria ubicativa;
- richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle infrastrutture di ricarica;
- provvedere all'installazione delle infrastrutture di ricarica, che resteranno di loro proprietà;
- esercire e gestire le infrastrutture di ricarica da remoto tramite piattaforma dedicata;
- provvedere, a propria cura e spese, al collegamento delle infrastrutture di ricarica con la rete elettrica pubblica privilegiando, quando possibile, la risorsa di provenienza cosiddetta "verde" mediante l'ottenimento di eventuali, se esistenti, certificazioni da parte del gestore dei servizi elettrici;
- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura;

- mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento prevedendo un piano di manutenzione ordinaria;
- provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale;
- provvedere a tutte le attività di collaudo;
- effettuare sopralluoghi obbligatori con l'Ente fornitore dell'energia elettrica per l'individuazione e la verifica di fattibilità dei singoli allacciamenti (disponibilità di potenza, assenza di vincoli di carattere tecnico/amministrativo, ecc.);
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica, nonché ai successivi consumi di energia elettrica derivanti dal funzionamento delle stesse;
- stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di installazione e che preveda anche adeguata garanzia di responsabilità civile per gli eventuali danni causati a terzi;
- rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dall'Amministrazione laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento.

4. IMPEGNI DELLA ASL N.2 GALLURA

L'ASL n.2 Gallura si impegna a:

- concedere il suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture di ricarica, per un periodo di 5 anni, eventualmente prorogabile, previo titolo autorizzativo;
- non applicare alcun altro canone o tariffa per il servizio di ricarica elettrica che non sia previsto per legge;
- assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità degli OE richiedenti medesime con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici o ibridi per l'effettuazione delle operazioni di ricarica.

5. DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 5 (cinque) anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte di **ASL n.2 Gallura**.

Le Parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

6. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione alle IdR di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

7. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

La **ASL n.2 Gallura** prende atto e accetta che **On Electric Charge Mobility srl** è il solo e unico titolare del know-how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi le IdR e (ii) la piattaforma integrata di **On Electric Charge Mobility srl**, inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto, che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, l'Amministrazione è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le aree di installazione delle IdR di cui al presente Protocollo. Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra. Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

8. RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi solo per quanto strettamente necessario all'esecuzione del presente Protocollo e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte.

Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si impegna a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- vincolare ai medesimi impegni anche i propri dipendenti ed i terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come recepito nell'ordinamento, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati

personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo.

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è la Azienda Socio-Sanitaria Locale n.2 Gallura, Via Bazzoni – Sircana n.2-2/a – 07026 Olbia tel. 0789 552310, protocollo@pec.aslgallura.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Società S.I.P.A.L. Srl con sede legale a Cagliari, via San Benedetto n. 60, che ha individuato nella persona del dott. Danilo Cannas il Referente per lo svolgimento dell'incarico di RPD (dpo@sipal.sardegna.it - cell. 329/8861302 - tel. 070/42835 - 070/4529135) come meglio specificato al seguente link <https://www.aslgallura.it/privacy-policy/>;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Azienda Socio-Sanitaria Locale n.2 Gallura implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati l'interessato potrà esercitare il proprio diritto di inoltrare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali – Piazza Venezia n.11 – 00187 – ROMA (protocollo@pec.gdpr.it) così come previsto dall'art.77 del Reg. UE 2016/679 ovvero adire le competenti Autorità giudiziarie così come previsto dall'art.79 del medesimo Regolamento.

10. OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dall'Azienda per la Tutela della Salute con Deliberazione n. 501 del 29.06.2017 (d'ora in poi anche "Codice di comportamento dipendenti ") integrativo e specificativo delle norme, in esso integralmente riportate, del D.P.R. n. 62 del 04.06.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (d'ora in poi chiamato anche "Codice Generale"); pertanto dichiara di ben conoscere le disposizioni del Codice di comportamento dipendenti disponibile al link <https://www.aslgallura.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento-2/> e del Codice Generale di cui al D.P.R. n. 62 del 04.06.2013 e si impegna ad osservarle ed a farle osservare dai propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori e altri soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione della prestazione

oggetto del presente contratto.

11. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Tempio Pausania. Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

12. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

13. REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, che sarà a carico di On Electric Charge Mobility srl.

14. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi.

Per **On Electric Charge Mobility srl**:

Sig. _____ PEC: @pec.it

Per l'**ASL n.2 Gallura**:

Sig. _____ PEC: @pec.it

Con riferimento alle informazioni relative alle IdR, **On Electric Charge Mobility srl** potrà mettere a disposizione, previa richiesta da parte di **ASL n.2 Gallura**, uno strumento accessibile tramite portale web che consentirà di fornire a **ASL n.2 Gallura** le seguenti informazioni:

- geolocalizzazione (coordinate GPS) con individuazione della IdR su mappa dedicata e visualizzazione dell'indirizzo;
- stato della IdR (disponibile, occupato, in manutenzione);
- caratteristiche della IdR (potenza massima, tipologia corrente - AC/DC - e tipologia di prese);
- dati di utilizzo delle IDR, in maniera statistica, anonima e aggregata (numero di ricariche, kWh erogati, prenotazioni effettuate e tempo di occupazione della presa senza ricarica);
- statistiche relative all'impatto ambientale derivante dall'utilizzo delle IdR (risparmio in termini di emissioni CO2, PMx, NOx, rumore veicoli equivalenti, risparmio economico per salute e ambiente).

15. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione. Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma. L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento. **On Electric Charge Mobility srl**, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione. ES aderisce inoltre al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, **On Electric Charge Mobility srl** proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da **On Electric Charge Mobility srl** e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di **On Electric Charge Mobility srl** e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

16. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo d'Intesa si intendono integralmente richiamate le disposizioni previste nell'avviso e le norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per **On Electric Charge Mobility srl**:

Per l'**ASL n.2 Gallura**:
